

Modello di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle contravvenzioni penali, dei divieti di offrire servizi in Svizzera e degli emolumenti in applicazione della LDist, della LLN e della LSM

(LDist - Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro)
(LLN – Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero)
(LSM – Legge sul salario minimo)

1. Infrazione alle disposizioni sui salari minimi – sanzione amministrativa pecuniaria artt. 9 cpv. 2 lett. b), c) e f) LDist e art. 7cpv. 1 e 2 LSM

Infrazione sul salario (aziende svizzere)

- ✓ **Sanzione amministrativa senza adeguamento salariale**
In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 160% della differenza salariale riscontrata.
- ✓ **Sanzione amministrativa con adeguamento salariale**
In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 50% della differenza salariale riscontrata.

Infrazione sul salario (aziende estere)

Montante dell'infrazione salariale inferiore a 5'000.- franchi

- ✓ **Sanzione amministrativa senza adeguamento salariale**
In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 160% della differenza salariale riscontrata.
- ✓ **Sanzione amministrativa con adeguamento salariale**
In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 50% della differenza salariale riscontrata.

Infrazione sul salario (aziende estere)

Montante dell'infrazione salariale superiore a 5'000.- franchi

Differenza salariale riscontrata	In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale	In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale
Da 5'000.- a 10'000.- franchi	160% della differenza salariale riscontrata, se prima entrata in Svizzera, oppure 12 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera	50% della differenza salariale riscontrata

Da 10'001.- a 20'000.- franchi	160% della differenza salariale riscontrata e da 12 a 24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)	Da 12 a 18 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)
Da 20'001.- a 30'000.- franchi	30'000.- franchi di sanzione e da 24 a 36 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)	Da 18 a 24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)

Per le infrazioni di cui al punto 1 valgono le ulteriori condizioni:

- per differenze salariali minime (inferiori a CHF 100.-) in ambito LDist l'autorità invia all'azienda un avvertimento;
- per differenze salariali minime (inferiori a CHF 20.-) in ambito LSM l'autorità invia all'azienda un avvertimento;
- in aggiunta CHF 150.- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata del 10% e, se previsto, il divieto sarà aumentato di 6 mesi
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

2. Grave infrazione alle disposizioni sui salari minimi prescritte dalla LSM, dai CNL ai sensi dell'art. 360a del CO e dai CCL-OG (solo per distaccati) art. 8 LSM, artt. 12 cpv. 1 lett. d) e 12 cpv. 3 LDist (sanzioni penali)

- ✓ In ambito LDist la multa viene fissata in funzione del grado di colpa dell'accusato (massimo 160% della differenza salariale riscontrata).
- ✓ In ambito LSM, in caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale, la multa ammonta al 160% della differenza salariale riscontrata. In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale, la multa ammonta al 50% della differenza salariale riscontrata.

Per le infrazioni di cui al punto 2 valgono le ulteriori condizioni:

- per grave infrazione si intende che la sistematicità è comprovata ed il fine di lucro è flagrante;
- per la commisurazione della multa si devono anche tenere in considerazione le circostanze, la situazione patrimoniale dell'azienda e della persona accusata e, più in generale, tutti i principi che reggono la commisurazione della pena in ambito penale;
- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

3. Infrazione ai periodi di lavoro e di riposo, salute e sicurezza sul posto di lavoro – sanzione pecuniaria art. 9 cpv. 2 lett. b) LDist

Infrazioni legate alla sicurezza sul lavoro (LAINF - Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni / OPI - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali).
Sono considerate infrazioni di 1° livello le mancanze riscontrate secondo l'art. 62 dell'OPI che prevedono un avvertimento al datore di lavoro.

Le infrazioni di **2° livello** sono quelle che prevedono una decisione di sospensione dei lavori secondo l'art. 4 dell'OPI.

Nel calcolo si terrà conto di un coefficiente di rischio definito nella direttiva 6508 della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL): 1 = aziende senza rischi particolari, 2 = aziende con alcuni rischi particolari, 3 = aziende con rischi particolari.

✓ **Sanzione pecuniaria:**

- 1° livello = CHF 100.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori notificati x coefficiente di rischio (massimo CHF 15'000.--);
- 2° livello = CHF 200.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori notificati x coefficiente di rischio (massimo CHF 15'000.--).

In entrambi i casi:

- se la sanzione è > CHF 15'000.-- e ≤ CHF 20'000.--, la medesima è tramutata in 3 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è > CHF 20'000.-- e ≤ CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 4 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è > CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 5 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera.

Infrazioni alla protezione della salute sul posto di lavoro (LL - Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio - periodo di lavoro e di riposo)

✓ **Sanzione:**

- CHF 100.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori distaccati (massimo CHF 15'000.--);
- se la sanzione è > CHF 15'000.-- e ≤ CHF 20'000.--, la medesima è tramutata in 3 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è > CHF 20'000.-- e ≤ CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 4 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è > CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 5 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera.

Per le infrazioni di cui al punto 3 valgono le ulteriori condizioni:

- importo minimo della sanzione: CHF 300.--;
- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**4. Violazione dell'obbligo di diligenza
art. 9 cpv. 2 lett. d) LDist**

- ✓ La sanzione nei confronti dell'appaltatore primario, in caso di violazione dell'obbligo di diligenza e in caso non sia stato possibile sanzionare il subappaltatore, sarà calcolata in base ai punti precedenti.

Per le infrazioni di cui al punto 4 valgono le ulteriori condizioni:

- importo massimo della sanzione: CHF 5'000.--;
- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo

[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**5. Infrazione sul vitto e alloggio
art. 9 cpv. 2 lett. a) LDist**

- ✓ **Sanzione pecuniaria senza adeguamento**
Differenza vitto e/o alloggio dovuto x N. lav. distaccati x N. gg. di distacco + CHF 200.-- + CHF 150.-- di tassa di giustizia.
- ✓ **Sanzione pecuniaria con adeguamento**
CHF 100.-- + CHF 150.-- di tassa di giustizia.

Per le infrazioni di cui al punto 5 valgono le ulteriori condizioni:

- importo massimo della sanzione: CHF 5'000.--;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo.
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**6. Mancato pagamento delle sanzioni cresciute in giudicato
art. 9 cpv. 2 lett. e) LDist**

Ammontare della sanzione pecuniaria non pagato	In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale	In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale
Fino a 2'000.- franchi	12 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera	12 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera
Da 2'000.- a 10'000.- franchi	24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera	18 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera
Da 10'000.- a 20'000.- franchi	36 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera <i>(in più del divieto di offrire servizi in Svizzera già inflitto per l'infrazione salariale)</i>	24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera
Da 20'000.- a 30'000.- franchi	48 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera <i>(in più del divieto di offrire servizi in Svizzera già inflitto per l'infrazione salariale)</i>	30 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera

Per le infrazioni di cui al punto 6 valgono le ulteriori condizioni:

- il cumulo dei divieti di offrire servizi in Svizzera non può superare 7,5 anni.
- per le aziende recidive il divieto sarà aumentato di una volta e mezzo
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**7. Mancata trasmissione informazioni e documentazione - aziende estere
art. 9 cpv. 2 lett. e) LDist**

- ✓ La sanzione corrisponde a 12 mesi di divieto d'offrire i propri servizi sul territorio svizzero.

Per il punto 7 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive il divieto sarà aumentato di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**8. Mancata trasmissione informazioni e documentazione – mancata collaborazione – aziende svizzere
art. 12 cpv. 1 lett. a) o b) LDist, art. 8 cpv. 1 lett. b LSM e art. 18 LLN (sanzioni penali)**

- ✓ La sanzione ammonta a CHF 2'000.--.
Se la documentazione dovesse pervenire a seguito dell'emissione del decreto di apertura dell'istruzione, senza una valida motivazione in merito al ritardo: riduzione della sanzione a CHF 300.--.

Per il punto 8 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**9. Informazioni scientemente false all'Autorità
art. 12 cpv. 1 lett. a) LDist e art. 8 cpv. 1 lett. b LSM**

- ✓ Costituisce un'aggravante rispetto alla reale infrazione commessa.
Da considerare nella commisurazione della multa di carattere penale.

**10. Infrazioni all'art. 1a cpv. 2 LDist – mancata presentazione dei documenti in occasione di un controllo sul posto
art. 9 cpv. 2 lett. a) LDist**

- ✓ La sanzione ammonta a CHF 200.-- per ogni documento mancante.

Per il punto 10 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**11. Riscossione degli emolumenti (spese dei controlli)
art. 9 cpv. 2 lett. g) LDist, art. 7 cpv. 3 LSM art. 16 cpv. 1 LLN**

- ✓ Base legale:
 - art. 9 cpv. 2 lett. g) LDist: L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d) può addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti i costi dei controlli;
 - art. 16 cpv. 1 LLN: qualora si scoprono violazioni ai sensi dell'articolo 6, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate. Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce la tariffa degli emolumenti;
 - art. 7 cpv. 1-2 OLN: le persone controllate che hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 LLN sono tenute a versare un emolumento; Gli emolumenti sono calcolati in base a una tariffa oraria massima di 150 franchi per le attività delle persone incaricate dei controlli e comprendono inoltre le spese causate all'organo di controllo; l'importo dell'emolumento deve essere proporzionale all'onere del controllo necessario per constatare l'infrazione;
 - art. 9 cpv. 1 del Regolamento della legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero: per i controlli che permettono di constatare un'infrazione alla LLN e alla LDist è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150.– franchi;
 - art. 7 cpv. 3 LSM: L'autorità cantonale competente può addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti i costi dei controlli. Conformemente alla prassi adottata in ambito di LDist e LLN, per i controlli che permettono di constatare un'infrazione alla LSM è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150.– franchi.
- ✓ Attività soggette agli emolumenti:
apertura incarto, corrispondenza, valutazione documentazione e informazioni ricevute, monitoraggi con esito positivo, ispezioni, verbali di audizione, redazione rapporti, eccetera.
- ✓ Calcolo degli emolumenti:
tempo necessario standard per attività (regolamentato dalla direttiva interna) x tariffa oraria di CHF 150.-- x numero di ispettori coinvolti.

Per il punto 11 (esclusa la LLN) valgono le ulteriori condizioni:

- multa ≤ 100.00 franchi → saranno fatturati ¼ degli emolumenti
- 100.00 franchi < multa ≤ 500.00 franchi → saranno fatturati ½ degli emolumenti
- 500.00 franchi < multa ≤ 1'000.00 franchi → saranno fatturati ¾ degli emolumenti
- multa > 1'000.00 franchi → saranno fatturati emolumenti interi
- gli emolumenti vengono riscossi direttamente con le decisioni di sanzione;
- gli emolumenti a seguito delle infrazioni di cui al punto 3 del presente documento vengono riscossi unicamente per le sanzioni pecuniarie superiori a CHF 300.-- e per i divieti di prestare servizi in Svizzera.

Bellinzona, 23 gennaio 2023